



CAPITOLATO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLE SCUOLE NELL'AUTOVALUTAZIONE

Progetto PON Valu.E (Autovalutazione/Valutazione Esperta), Azione 2 Sostenere l'autovalutazione delle scuole, 10.9.3.A - FSE PON 2015-1- approvato con comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/2377 del 15/12/2015. Codice CUP F88C15001090006

Art.	1		TIPOLOGIA DEI PROGETTI: AMBITI, OBIETTIVI E METODOLOGIE	Pag.	2
	Par.	1.1	Ambiti di intervento		2
	Par.	1.2	Obiettivi		2
	Par.	1.3	Metodologie		3
Art.	2		INDIVIDUAZIONE DELLE MACRO AREE TERRITORIALI	Pag.	4
Art.	3		INDIVIDUAZIONE DELLE SCUOLE OGGETTO DELLE AZIONI DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AUTOVALUTAZIONE	Pag.	4
Art.	4		CARATTERISTICHE GENERALI DELLE PROPOSTE TECNICHE	Pag.	4
Art.	5		DURATA DELL'AZIONE	Pag.	5
	Par.	5.1	TEMPI E FASI		5
Art.	6		MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE		6
Art.	7		ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO		6
Art.	8		UTILIZZO DEI PROGETTI		6
Art.	9		OBBLIGO DI RISERVATEZZA	Pag.	6
Art.	10		INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'OPERATORE ECONOMICO	Pag.	7
Art.	11		RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL'AGGIUDICATARIO CON TERZI	Pag.	8
Art.	12		OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	Pag.	9
Art.	13		GARANZIA DELL'AGGIUDICATARIO	Pag.	9
Art.	14		RESPONSABILITÀ' E COPERTURA ASSICURATIVA	Pag.	10
Art.	15		RISOLUZIONE	Pag.	10
Art.	16		RECESSO	Pag.	12
Art.	17		MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	Pag.	13
Art.	18		DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	Pag.	13
Art.	19		CODICE ETICO	Pag.	13
Art.	20		PAGAMENTI E FATTURAZIONE	Pag.	13
Art.	21		TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI	Pag.	14
Art.	22		DANNI E RESPONSABILITÀ' CIVILE	Pag.	15
Art.	23		FORMA DEL CONTRATTO	Pag.	15
Art.	24		LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE	Pag.	15
Art.	25		CLAUSOLA FINALE	Pag.	15



PREMESSA

L'INVALSI, in qualità di ente in *house* del MIUR, è affidatario di progetti nell'ambito della programmazione europea 2014 - 2020.

Nell'ambito della programmazione per i Fondi Strutturali Europei 2014-2020 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale plurifondo (2014IT05M2OP001) "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento", di seguito PON "Per la Scuola" giusta decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014, a titolarità del MIUR.

In relazione a tale programma è stato affidato all'INVALSI il progetto "Valu.E Valutazione/Autovalutazione Esperta", Valu.E 10.9.3.A – FSE PON 2015-1, approvato con comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/2377 del 15/12/2015.

L'Azione 2 del Progetto PON Valu.E - Sostenere l'autovalutazione delle scuole - ha come finalità quella di testare l'efficacia di modelli formativi diversi a supporto delle attività di autovalutazione delle scuole così come delineate dal Sistema Nazionale di Valutazione.

Le attività formative e di supporto che si intendono offrire sono volte a migliorare la capacità di intervento del personale delle scuole nell'autodiagnosi e nella compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV); per questo motivo, le attività devono essere appositamente elaborate a tal fine. Nella fattispecie, il controllo e la progettazione generale dell'azione sono riservati all'INVALSI, in un'ottica di esercizio del coordinamento funzionale, mentre si è riservato agli operatori economici interessati la realizzazione dell'attività formativa come descritta nel presente capitolato tecnico ed annessi allegati, in grado di garantire elevati standard di qualità.

Art. 1 – TIPOLOGIA DEI PROGETTI: AMBITI, OBIETTIVI E METODOLOGIE

I progetti dovranno riguardare attività di formazione e di supporto ai processi di autovalutazione delle scuole in relazione agli ambiti d'intervento, gli obiettivi e le metodologie indicate ai successivi paragrafi punti 1.1, 1.2 e 1.3.

1.1 Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento sono articolati principalmente in due grandi azioni, ossia:

- azione formativa per i dirigenti scolastici e il personale della scuola sull'autovalutazione d'Istituto;
- azione di assistenza e tutoraggio alle scuole durante la fase di autodiagnosi e compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) con approfondimenti specifici, secondo le esigenze presentate dalle scuole.

1.2 Obiettivi

Le proposte devono essere finalizzate al raggiungimento di almeno 3 dei seguenti obiettivi generali:

- A. rafforzare le competenze dei dirigenti scolastici, affinché possano condurre processi autovalutativi a livello di intera scuola, operare un feedback effettivo, assistere, consigliare e sostenere le attività del nucleo di autovalutazione;
- B. rafforzare le competenze valutative e progettuali dei docenti per migliorare la capacità di lettura dei dati offerti dal sistema e raccolti all'interno della scuola, con possibili ricadute migliorative sia ai fini della



predisposizione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) sia per l'impostazione delle priorità e degli obiettivi di miglioramento del RAV;

- C. dare indicazioni sui modelli formativi e di supporto alle scuole potenzialmente realizzabili in futuro in ambito più esteso;
- D. offrire informazioni a sostegno della fattibilità della nascita di reti informali per il supporto all'autovalutazione.

1.3 Metodologie

La realizzazione degli obiettivi indicati al punto 1.2 dovrà avvenire attraverso metodologie sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento idonei a essere potenzialmente trasferiti in altri contesti territoriali.

L'operatore economico predispone la propria proposta soltanto in una delle seguenti Linee di Azione Formativa (d'ora in poi LAF), indicandola nel modulo di partecipazione:

- A) studi di caso;
- B) *peer-learning* tra scuole;
- C) formazione situata.

Le tre LAF si integrano nel modello di Ricerca Azione di Cunningham (1976). Ciascuna LAF afferisce a uno specifico approccio di riferimento e presenta una serie di strategie e tecniche che la caratterizzano (la contestualizzazione per esteso di ciascuna LAF è nell'Allegato B – Linee di Azione Formativa – del presente capitolato tecnico).

L'approccio della prima LAF è lo studio di caso in chiave pedagogica. Questo indirizzo formativo punta al raggiungimento della consapevolezza, da parte dei formatori e dei formandi, della logica interdependente delle variabili in gioco nell'autovalutazione e nella valutazione della scuola. Non è necessario prefigurare un intervento che si focalizzi su uno specifico aspetto, quanto piuttosto promuovere un percorso formativo che intervenga in modo 'immersivo' per esplorare le dinamiche del contesto, dei processi e dei prodotti che possano caratterizzare i percorsi valutativi.

L'approccio della seconda LAF è *peer learning* tra scuole in chiave formativo-professionale. Il suddetto approccio focalizza la sua attenzione sul confronto tra pari, ovvero sugli aspetti di tutoraggio, sull'apprendimento cooperativo e sulla valutazione tra pari. In tal senso si potranno esplorare i tipi e le definizioni di apprendimento/formazione tra pari, prevedendo sia l'integrazione e unitarietà dell'azione formativa, sia attività in economie di scala fra scuole che si sostengono reciprocamente.

L'approccio della terza LAF è la formazione situata sull'*Assessment Literacy*. L'approccio situato, dove la didattica enattiva come modello di formazione consente di valorizzare il contesto grazie al quale i processi acquisiscono significato e senso, rappresenta il terzo indirizzo formativo. Tale approccio mette a fuoco le condizioni sociali dei processi di costruzione della conoscenza e delle competenze, tenta di superare la separazione/opposizione fra teoria e pratica, interpretando la formazione come attività eminentemente sociale e contestualizzata.



Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE MACRO AREE TERRITORIALI

Ciascun operatore economico partecipa alla procedura per la sola Macro Area territoriale in cui ha sede legale il soggetto proponente stesso. Le Macro Aree territoriali sono divise nei seguenti accorpamenti (cfr. ISTAT):

- per la Macro Area Nord, le regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;
- per la Macro Area Centro, le regioni Lazio, Toscana, Marche, Umbria;
- per la Macro Area Sud, le regioni Abruzzo, Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Sicilia, Calabria, Sardegna.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE SCUOLE OGGETTO DELLE AZIONI DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AUTOVALUTAZIONE.

Gli istituti scolastici beneficiari delle attività di formazione e supporto, per un numero massimo complessivo di 45 scuole di primo e secondo ciclo sul territorio nazionale, sono individuati dall'INVALSI. A seguito della procedura negoziata sotto soglia, l'INVALSI procederà, per l'operatore economico affidatario di ciascun lotto (Macro Area), all'attribuzione di un numero massimo di 15 scuole destinatarie delle attività di formazione e supporto, ubicate nelle tre regioni scelte dal soggetto affidatario, in fase di predisposizione del progetto, nella medesima Macro Area territoriale.

Art. 4 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLE PROPOSTE TECNICHE

Le caratteristiche generali per la stesura delle proposte tecniche devono tenere presente i seguenti elementi chiave:

- individuazione della Linea di Azione Formativa (LAF) all'interno della quale si colloca la proposta: è possibile individuare una sola linea di azione fra le tre indicate nel presente capitolato di cui al paragrafo 1.3;
- individuazione di 3 regioni, della medesima Macro Area territoriale in cui ha sede il soggetto proponente, per la realizzazione delle attività formative e di supporto alle scuole;
- titolo del progetto;
- individuazione di un coordinatore di progetto, di cui si allega il CV ove si evincano le esperienze, di cui almeno una a partire dal 2013, maturate negli ultimi 10 anni in attività formative e di supporto alle scuole e di produzione scientifica sui temi dell'autovalutazione delle scuole;
- descrizione del gruppo di progetto; nel gruppo di progetto possono essere presenti, per un numero massimo di 10 unità (incluso il coordinatore di progetto) i seguenti soggetti: professori universitari di prima e seconda fascia, ricercatori universitari o di enti di ricerca pubblici e privati, assegnisti, dottorandi, esperti delle reti di scuole, esperti provenienti dal mondo della scuola ecc. I componenti del gruppo di progetto devono avere un'esperienza consolidata in attività formative e di supporto alle scuole e scientifica sui temi dell'autovalutazione delle scuole;
- abstract con la descrizione sintetica del progetto;
- descrizione degli obiettivi generali e specifici in coerenza alle LAF indicate al punto 1.3 del presente capitolato;
- descrizione dei problemi e dei bisogni del contesto che originano la necessità dell'intervento proposto;
- descrizione accurata delle fasi, delle attività, delle procedure e degli strumenti in relazione agli obiettivi posti e alla LAF individuata; descrizione delle possibili soluzioni tecnologiche avanzate per la fruizione delle attività o di parti di esse;
- descrizione dei risultati attesi;



- descrizione delle modalità di valutazione dei risultati attesi;
- descrizione dell'impatto formativo, scientifico ed eventualmente tecnologico, della proposta e la possibile replicabilità in altri contesti;
- descrizione delle attività di diffusione e comunicazione del progetto, degli esiti raggiunti e degli strumenti utilizzati;
- indicazione della bibliografia a sostegno del progetto;
- cronoprogramma (diagramma di Gantt) delle azioni progettuali (max 18 mesi) e tempistica di realizzazione delle attività con le scuole (almeno 12 mesi).

Art. 5 – DURATA DELL'AZIONE

La durata massima del progetto è di 18 mesi dall'attivazione del contratto tra l'operatore economico affidatario di ciascun lotto e l'INVALSI. Le proposte devono prevedere delle attività in presenza presso le scuole individuate per l'intervento e a distanza con le stesse della durata di almeno 12 mesi.

5.1 - Tempi e fasi

L'aggiudicatario dovrà fornire il servizio in conformità con la tempistica seguente e secondo le fasi di seguito descritte:

Fase 1. Progettazione generale

Descrizione: presentazione in presenza da parte dell'aggiudicatario al Comitato tecnico scientifico nominato dal Committente, del Progetto generale relativo al servizio di formazione e supporto previsto e della strategia di comunicazione e di diffusione che si intendono adottare. Comunicazione da parte del Committente degli Istituti scolastici in cui l'operatore deve effettuare gli interventi previsti.

Output: presentazione del progetto e della strategia di comunicazione.

Validazione: da parte del Comitato tecnico-scientifico del Progetto.

Tempistiche complessive: max 30 giorni dalla stipula del contratto.

Fase 2. Progettazione dettagliata

Descrizione: presentazione da parte dell'aggiudicatario al Comitato tecnico scientifico del piano formativo e di supporto dettagliato in rispondenza al contesto e ai bisogni rilevati negli istituti scolastici individuati e assegnati da INVALSI. Il piano formativo deve, inoltre, indicare nel dettaglio i tempi, i ruoli, i prodotti, le infrastrutture tecnologiche e i processi finalizzati.

Output: pianificazione dettagliata dell'attività con le scuole.

Validazione: il Comitato tecnico-scientifico restituisce un feedback generale del piano presentato entro 7 giorni dalla consegna da parte dell'aggiudicatario.

Tempistiche complessive: max 2 mesi dalla presentazione del progetto generale al Committente.

Fase 3. Sviluppo del progetto

Descrizione: implementazione delle attività di formazione e supporto presso le scuole assegnate. Sviluppo delle attività di comunicazione, promozione e diffusione del progetto

Output: relazioni (la prima dopo il 6° mese dalla firma del contratto e le successive ogni 2 mesi) sulle attività realizzate presso le scuole e sulle attività di comunicazione, promozione e diffusione del progetto. Registri delle presenze degli incontri presso le scuole.



Validazione: il Comitato tecnico-scientifico restituisce un feedback entro 7 giorni dalla consegna di ciascuna relazione da parte dell'aggiudicatario.

Tempistiche complessive: 12 mesi.

Fase 5. Stesura dei rapporti finali e diffusione dei risultati del progetto

Descrizione: analisi dei risultati raggiunti e stesura dei rapporti finali; attività di comunicazione, promozione e diffusione del progetto.

Output: Rapporti finali, pubblicazioni e seminari di presentazione dei risultati.

Validazione: il Comitato tecnico-scientifico restituisce un feedback generale entro 7 giorni dalla consegna da parte del Fornitore dei Rapporti finali.

Tempistiche complessive: 3 mesi

Art. 6 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

L'INVALSI, grazie alla messa a confronto delle attività di formazione e supporto elaborate dai tre soggetti affidatari, valuterà l'efficacia di ciascun modello formativo in relazione al contesto di applicazione, fornendo indicazioni sui modelli formativi e di supporto alle scuole potenzialmente realizzabili in futuro in ambito più esteso e offrendo informazioni a sostegno della fattibilità della nascita di reti informali di sostegno all'autovalutazione e alla progettazione per il miglioramento. A fini di ricerca, infatti, nella valutazione dell'efficacia dei differenti interventi formativi si intende capire se gli interventi effettuati dagli operatori economici affidatari nei loro punti di forza presentano caratteristiche potenzialmente riproducibili anche in contesti territoriali diversi da quelli in cui si sono svolti. Considerando questi aspetti, la realizzazione decentrata delle azioni potrebbe offrire altri dati interessanti. Il monitoraggio e la valutazione delle azioni di tutoraggio e assistenza alle scuole (secondo le attività specifiche realizzate dagli operatori economici affidatari) potrebbero valere come base di sperimentazione nella possibile creazione, in futuro, di network, reti di scuole e di modalità di realizzazione del tutoraggio in modo più decentrate rispetto al presente.

Art. 7 – ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO

Nei materiali elaborati e predisposti per la realizzazione del progetto dovrà risultare che il medesimo è stato realizzato grazie al contributo finanziario del PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO 2014-2020.

Art. 8 – UTILIZZO DEI PROGETTI

Il progetto, i materiali, gli strumenti e i prodotti realizzati saranno integralmente trasferiti all'INVALSI.

Art. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall'INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In caso di inadempienza, l'INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n°384), fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall'art.622 del Codice Penale.



Art. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue:

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è "l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI" (di seguito indicato anche come "INVALSI" o "Titolare") con sede in Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 ROMA - Tel.: 06/941851 - Fax: 06/94185229.

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)

Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) l'ing. Marras Aristeo, reperibile ai seguenti recapiti e-mail dpo@invalsi.it.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all'espletamento della procedura e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.

Il trattamento è altresì effettuato per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'esecuzione delle misure precontrattuali, ed eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l'ammissione alla procedura.

Conservazione dei dati

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente per l'eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione e Diffusione dei dati

I dati sono soggetti a comunicazione all'ANAC. L'eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano i presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.lgs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali.

Profilazione e Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di:

- chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – di ricevere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: gdpr@invalsi.it La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

- ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).

Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento

Ove l'oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui INVALSI è Titolare, con l'aggiudicazione della presente procedura, il Contraente assumerà la qualifica di "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina INVALSI procederà con specifico atto giuridico separato. In veste di Responsabile del Trattamento il Contraente si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall'art. 32 del Regolamento EU 2016/679, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL'AGGIUDICATARIO CON TERZI

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'INVALSI, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a



concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Art. 12 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare la tempistica prevista nel presente capitolato senza ritardi in maniera tale da assicurare il normale svolgimento delle attività progettuali.

L'Aggiudicatario si obbliga a intervenire con sollecitudine ad eventuali problemi connessi con la realizzazione del servizio presso le scuole. In particolare l'Aggiudicatario si impegna, in collaborazione con l'INVALSI, a gestire le eventuali problematiche che dovessero insorgere in fase di esecuzione.

Art. 13– GARANZIA DELL'AGGIUDICATARIO

A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell'INVALSI con la stipula del contratto l'Aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante la stipula di una fidejussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

La garanzia a copertura dell'esecuzione del contratto, rilasciata in favore dell'INVALSI, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore.

La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell'INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell'INVALSI.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del contratto, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, l'INVALSI procederà allo



svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.

Art. 14 – RESPONSABILITÀ' E COPERTURA ASSICURATIVA

L'INVALSI resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Aggiudicatario, il quale manleva l'Ente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, l'INVALSI.

L'Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'INVALSI, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice.

La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri dipendenti.

Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi.

Art. 15 – RISOLUZIONE

L'INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del contratto;
- e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'INVALSI;
- f) nei casi di cui agli articoli 18 (Divieto di cessione del contratto), 19 (Codice Etico), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Danni, responsabilità civile);
- g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.



L'INVALSI deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, l'INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

L'Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.

In caso in cui l'INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dal contratto, l'INVALSI assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'INVALSI potrà risolvere il contratto, fermo restando l'esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall'INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, l'INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata



ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l'esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto di fornitura risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'INVALSI all'esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

L'INVALSI procederà con la risoluzione in presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell'INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

Art. 16 - RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'INVALSI delle prestazioni eseguite relative al contratto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

L'INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a



qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 17 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 19 - CODICE ETICO

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. Altresì il fornitore dichiara di attenersi ai principi etici e ai codici di condotta della ricerca nelle scienze sociali e umane.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 20 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Ai fini del pagamento del corrispettivo offerto, l'Aggiudicatario potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:

- a) a 6 mesi dalla stipula del contratto, a recezione della relazione così come previsto dall'art. 5.1 del presente Capitolato;
- b) a 12 dalla stipula del contratto, a recezione della relazione così come previsto dall'art. 5.1 del presente Capitolato;
- c) a 18 mesi dalla stipula del contratto, a recezione del Rapporto finale così come previsto dall'art. 5.1 del presente Capitolato.

Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio della verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.



Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582;
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data del contratto;
- tipologia di servizio;
- CIG;
- CUP.

Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'INVALSI, non produrrà alcun interesse. L'INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'INVALSI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 26 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

Art. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza



avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

In ogni caso, si conviene che l'INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 22 - DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da dipendenti o da parte di terzi.

Art. 23 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.

Art. 24 - LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Roma.

Art. 25 - CLAUSOLA FINALE

Il presente capitolato ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.



Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto di Fornitura (o di parte di esso) da parte dell'INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente capitolato si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.